



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALFONSO SCARANO

Seduta del 21/04/2020

FATTO

La controversia verte sul rendimento di due buoni fruttiferi postali per il mancato riconoscimento da parte dell'intermediario degli interessi nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo tra il 21° ed il 30° anno.

Dopo aver invano esperito la fase del reclamo presentato in data 18.07.2019, non riscontrato dall'intermediario, con il ricorso all'ABF, protocollato il 27.11.2019, la parte ricorrente deduce:

- di essere contitolare, unitamente ai soggetti che si associano al ricorso, di n. 2 buoni fruttiferi postali della serie "Q/P" del valore di Lire 1.000.000, emessi nell'anno 1988;
- l'intermediario resistente ha liquidato i titoli controversi, riconoscendo un valore inferiore a quello asseritamente dovuto;
- i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21mo e il 30mo anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli, come da consolidato orientamento dell'ABF;
- in particolare, per il periodo in questione devono essere riconosciuti interessi nella misura di Lire 258.150 per bimestre, come indicato sul retro dei titoli.

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha affermato quanto segue:

- il ricorrente contesta il rendimento calcolato per 2 buoni fruttiferi emessi il 29.07.1986, con particolare riferimento agli interessi maturati nell'ultimo decennio;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie “Q” e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie;
- in particolare, il DM ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno, perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro;
- i buoni, emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, contengono entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, che indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili;
- pertanto, le pretese del ricorrente sono prive di fondamento;
- in favore della parte ricorrente, non possono essere richiamate né la sentenza delle SS.UU. n. 13979/2007, né le decisioni del Collegio di Coordinamento dal n. 5673/2013 al n. 5676/2013 e, sussistendo decisioni di giudici di merito favorevoli alla resistente, la Corte di Cassazione, SS.UU. n. 3963/2019 avrebbe affermato principi che corroborano le prospettazioni del medesimo intermediario;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota prot. DT 12768 del 15.02.2018, ha avallato la legittimità della condotta della resistente;
- la rendita bimestrale stampata sul buono per il periodo dal 21° al 30° anno costituisce solo la rappresentazione aritmetica del calcolo di rendimento del buono nel periodo.

Nelle repliche, la parte ricorrente ha ribadito le argomentazioni avanzate nel ricorso e ha contestato le controdeduzioni dell'intermediario, richiamando dei precedenti sul punto. Nelle controrepliche, la parte resistente ha ribadito quanto argomentato in sede di controdeduzioni.

La parte ricorrente chiede che il Collegio riconosca il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per il periodo dal 21mo al 30mo anno e pertanto di vedersi corrisposta dall'intermediario la differenza tra quanto già incassato e quanto dovuto, per un importo complessivo di € 8.537,37.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Dalla documentazione in atti, risulta che la parte ricorrente, assieme ai due soggetti che si associano al ricorso, è cointestataria “*con pari facoltà di rimborso*” di n. 2 buoni fruttiferi postali, emessi rispettivamente in data 9.05.1988 e in data 15.12.1988 del valore nominale di Lire 1.000.000 ciascuno.

Sotto il profilo della legittimazione attiva, il Collegio ricorda l'orientamento ormai consolidato per cui la clausola “*pari facoltà di rimborso*” determina in capo a ciascun cointestatarario un'obbligazione solidale dal lato attivo e che, di conseguenza, l'intermediario può corrispondere l'intero importo dei buoni anche al solo cointestatarario ricorrente.

Nel merito, i due buoni, originariamente della serie “P”, riportano i timbri di variazione della serie - da “P” a “Q/P” - e dei tassi. Difatti, sul retro, in corrispondenza della tabella nella quale sono riportati i tassi originari della serie “P”, è indicata, mediante timbro, la misura dei nuovi tassi previsti per la serie “Q/P”, come stabilito dall'art. 5 del Decreto Ministro del Tesoro 13 giugno 1986. Tuttavia, attesa una durata trentennale dei buoni, i rendimenti applicabili dal 21° al 30° anno sono invece stabiliti con scritta perfettamente visibile nel testo originale del buono stesso, non cancellata, integrata o modificata sul punto e separata dalla tabella portante gli interessi sino al 20° anno. In particolare, risulta stampato: “*più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*”.



Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, per i titoli della serie Q/P, poiché i timbri modificativi, come nella specie, non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione, il ricorrente ha diritto all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti, in sintonia con l'orientamento della Corte di Cassazione di tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5676/2013).

Detto orientamento è stato confermato anche dalla recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03.04.2020, che, in ordine al legittimo affidamento del sottoscrittore, ha sottolineato come la *“pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 1397/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, 'la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto', specificando che siffatta modificazione trova 'ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.'. Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007 - che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo”*.

Il Collegio di Coordinamento ha pertanto ribadito che *“assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale”*.

Ne consegue, come stabilito dal Collegio di Coordinamento richiamato, su analoga domanda riferita a un buono della serie “Q/P”, l'accoglimento del ricorso, riconoscendo l'applicazione dei rendimenti espressi in valore assoluto sul retro dei titoli per il periodo dal 21mo al 30mo anno, fatta salva la ritenuta fiscale.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA